

Civile Sent. Sez. 5 Num. 5577 Anno 2019

Presidente:

Relatore: _____

Data pubblicazione: 26/02/2019

SENTENZA

343
2019
sul ricorso iscritto al n. 3959/2012 R.G. proposto da

_____, rappresentato e difeso dall'Avv. _____, elettivamente
domiciliato presso il suo studio, in _____, Via _____, giusta delega a
margine del ricorso

- ricorrente -

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e

1
Cons. Est. _____

difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12

- *controricorrente*-

E

Equitalia Nord s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. _____ a e dall'Avv. _____ er, elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Roma, _____ li

-~~contoricorrente~~-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. ~~123/01~~ ^{123/01} /2011 depositata il ~~10 novembre~~ ^{17 GIUGNO} 2011.



Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 febbraio 2019 dal Consigliere _____

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. _____, che ha concluso chiedendo l'infondatezza dei primi tre motivi di ricorso e la dichiarazione di inammissibilità del quarto e del quinto motivo.

udito l' Avv. _____, per delega dell'Avv. _____, per il contribuente e l'Avv. _____ per l'Avvocatura Generale dello Stato;

FATTI DI CAUSA

1. In data 5-4-2007 l'Esatri comunicava a _____ l'avvenuta iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77 del d.p.r. 602/1973 su terreni di sua proprietà, in base a numerose cartelle di pagamento.

2
Cons. Est.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- 2.La Commissione tributaria regionale rigettava l'appello proposto dal contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva rigettato il ricorso proposto dal _____ avverso l'iscrizione ipotecaria fondato, tra l'altro, sulla inesistenza o nullità delle cartelle di pagamento, notificate dalla concessionaria a mezzo posta ordinaria, con raccomandata con avviso di ricevimento, ma senza la redazione della relata di notifica, sulla intempestività della notifica ai sensi dell'art. 25 d.p.r. 602/1973, sulla violazione dell'art. 7 della legge 212/2000 e dell'art. 5 della legge 241/1990, per la mancata indicazione dell'autorità giurisdizionale cui presentare ricorso, sulla intervenuta prescrizione dei crediti, sulla violazione dell'art. 50 del d.p.r. 602/1973 per mancato preavviso della iscrizione ipotecaria.
- 3.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente.
- 4.Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.
- 5.Equitalia Nord s.p.a. ha depositato memoria scritta.
- 6.L'Avv. _____ ha depositato comunicazione di avvenuto decesso del proprio assistito, chiedendo dichiararsi l'interruzione del processo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Anzitutto, si rileva che nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, nè consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo (Cass., 1757/2016).

1.1.Inoltre, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata dalla Equitalia Nord s.p.a. per assenza della procura speciale di cui all'art. 365 c.p.c..

Invero, per giurisprudenza consolidata di legittimità (Cass., 7 marzo 2006, n. 4868), cui si intende aderire, superando un datato orientamento (Cass.Civ., 17

dicembre 1998, n. 12653; Cass.Civ., 15 maggio 1997, n. 4281), ove la procura sia apposta a margine o in calce al ricorso per cassazione, non v'è dubbio che la stessa, al di là delle indicazioni in essa contenute e dei termini usati nella redazione dell'atto, sia riferibile proprio al giudizio di cassazione.

Infatti, nel caso in cui la procura non espliciti in modo chiaro la volontà di proporre ricorso in cassazione (principale o incidentale) - per essersi fatto uso di timbri predisposti per altre evenienze o per essere impiegati in ogni circostanza - , *mentre l'apposizione del mandato a margine del ricorso già redatto esclude di per sè ogni dubbio* sulla volontà della parte di proporlo, quale che sia il tenore dei termini usati nella redazione dell'atto, la mancanza di una prova siffatta e la conseguente incertezza in ordine alla effettiva portata della volontà della parte, non può tradursi in una pronuncia di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale, ma va superata attribuendo alla parte la volontà che consenta all'atto di procura di produrre i suoi effetti, secondo il principio di conservazione dell'atto (art. 1367 cod. civ.), di cui è espressione, a proposito degli atti del processo, l'art. 159 cod. proc. Civ. (Cass.Civ., Sez.Un., 10 aprile 2000, n. 108).

Si è anche aggiunto che, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto nell'apposito albo, è essenziale che la procura sia conferita in epoca anteriore alla notificazione del ricorso, che investa il difensore espressamente del potere di proporre quest'ultimo e che sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell'impugnazione; *ove sia apposta a margine del ricorso*, tali requisiti possono desumersi, rispettivamente, quanto al primo, dall'essere stata la *procura trascritta nella copia notificata del ricorso*, e, quanto agli altri due, dalla *menzione della sentenza gravata* risultante dall'atto a margine del quale essa è apposta, restando, invece, irrilevante che la procura sia stata conferita in data anteriore a quella della redazione del ricorso e che non sia stata indicata la data del suo rilascio, non essendo tale requisito previsto a pena di nullità (Cass.Civ., 17 marzo 2017, n. 7014).

1.2. Con il primo motivo di impugnazione il contribuente deduce "violazione e/o errata applicazione di norme di diritto in relazione alla inesistenza e/o nullità della notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria e/o delle cartelle di pagamento e/o alla inesistenza e/o nullità dell'iscrizione ipotecaria e/o delle cartelle di pagamento", in quanto la concessionaria gli ha inviato le cartelle utilizzando il servizio di posta ordinaria di cui all'art. 26 comma 1 d.p.r. 602/1973, quindi con raccomandata, in plico chiuso, munita di ricevuta di ritorno, ma in assenza della relata di notificazione di cui all'art. 148 c.p.c., non ricoprendo, peraltro, l'esattore la qualifica di pubblico ufficiale e non potendo, quindi, attestare che il documento è stato effettivamente notificato al destinatario.

1.3. Tale motivo è infondato.

Invero, l'art. 26 comma 1 d.p.r. 602/1973 prevede, nella disciplina all'epoca vigente, che "la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione...nelle forme previste dalla legge...la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda".

La Corte Costituzionale (sentenza n. 175 del 23 luglio 2018), chiamata a pronunciarsi sulla conformità di tale disposizione con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., con il diritto di difesa ex art. 24 Cost. e con l'effettività del contraddittorio e la "parità delle armi" ex art. 111 Cost., ha rigettato la richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma. In particolare, la Corte Costituzionale ha affermato la legittimità della norma, muovendo dalla considerazione che la notifica "diretta" e "semplificata" delle cartelle da parte del concessionario (poi divenuto agente) alla riscossione, quindi, con l'utilizzo delle disposizioni ordinarie di cui al d.p.r. 156/1973, invece che di quelle di cui alla legge 890/1982, è giustificato, non solo dalla natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell'attività del concessionario,

ma anche dall'esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica, in quanto la disciplina speciale della riscossione coattiva delle imposte non pagate risponde all'esigenza della pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato.

In particolare, la Corte Costituzionale ha evidenziato che proprio la "semplificazione" che connota la notificazione "diretta" giustifica la mancanza della relazione di notificazione di cui agli artt. 148 c.p.c. e 3 legge 890/1982, relazione deputata ad attestare i dati significativi dell'avvenuta notificazione. Nella notificazione "diretta", ai sensi dell'art. 26 comma 1 d.p.r. 602/197, però, c'è il completamento dell'avviso di ricevimento da parte dell'operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell'avvenuta consegna del plico "chiuso", contenente l'originale della cartella, al destinatario.

La Corte Costituzionale non ha mancato di osservare che lo scarto tra la conoscenza legale e quella effettiva può essere riequilibrato facendo applicazione dell'istituto della rimessione in termini di cui all'art. 153 comma 2 c.p.c., in modo da tutelare il contribuente che non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto, fornendo al riguardo elementi presuntivi dinanzi al giudice della controversia.

Questa Corte si è già pronunciata sulla questione, con decisione cui si intende dare seguito, affermando che, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Cass, 12 novembre 2018, n. 28872; Cass., 5 dicembre

2017, n. 29022; anche in precedenza vedi Cass., 19 giugno 2009, n. 14327). In particolare si è ritenuto che la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, *alternativa* rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione (Cass., sez. L, 19270/2018).

Pertanto, sia le cartelle precedenti, sia la "comunicazione di iscrizione di ipoteca" sono state ritualmente notificate ai sensi dell'art. 26 comma 1 d.p.r. 602/1973, con l'utilizzo della posta ordinaria, quindi con raccomandata con ricevuta di ritorno, tanto che il contribuente non ha contestato di avere ricevuto la raccomandata, ma soltanto la mancata redazione della relata di notifica.

È, dunque, decorso il termine di decadenza per la proposizione del ricorso sia nei confronti delle cartelle pregresse sia nei confronti della spedizione con posta ordinaria della "comunicazione di iscrizione ipotecaria", avvenuta il 5-4-2007 (dato non contestato), con ricorso giurisdizionale notificato solo nel 2009. 2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta "Violazione e/o errata applicazione di norme di diritto in relazione alla nullità delle cartelle di



pagamento per intempestività della notifica e violazione dell'art. 25 d.p.r. 602/1973, in quanto il concessionario non ha notificato la cartella di pagamento entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato.

2.1. Tale motivo è infondato.

A prescindere dalla considerazione che l'art. 25 comma 1 d.p.r. 602/1973 conteneva la previsione invocata dal ricorrente solo dal 9-6-2001 e non prima di tale data ("Il concessionario notifica la cartella di pagamento, entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede"), con una successiva modifica ai sensi dell'art. 1 comma 417, della legge 311/2004 ("il concessionario notifica la cartella di pagamento...entro l'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo"), la mancata impugnazione tempestiva delle cartelle regolarmente notificate dal concessionario al contribuente a mezzo posta ordinaria, con raccomandata con avviso di ricevimento, impedisce di censurare le cartelle, essendo le stesse divenute definitive per mancata tempestiva impugnazione.

3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente si duole della "Violazione e/o errata applicazione di norme di diritto in relazione alla nullità delle cartelle di pagamento per violazione della legge 212 del 2000 Statuto dei diritti del contribuente"), in quanto l'art. 6 comma 5 della legge 212/2000 prescrive che, prima di procedere alla iscrizione a ruolo, l'amministrazione deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari, mentre nel periodo intercorso tra la pretesa violazione e la asserita notifica della cartella non v'è stata alcuna comunicazione.

3.1. Tale motivo è infondato.

Invero, la mancata tempestiva impugnazione delle cartelle ritualmente notificate dal contribuente a mezzo del servizio postale ordinario, impedisce di censurare le stesse che sono divenute definitive, dovendosi anche precisare che l'art. 6 comma 5 della legge 212/2000 si riferisce alla diversa ipotesi in cui

la cartella sia emessa ai sensi dell'art. 36 bis d.p.r. 600/1973, a seguito di controllo automatico e solo nei caso in cui sussistano "incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", in quanto, in caso di controllo automatico, la cartella viene emessa proprio per le autodichiarazioni del contribuente, che non versa quanto dichiarato.

4. Con il quinto motivo (così riportato a pagina 20 del ricorso, benchè non sia stato enunciato il quarto motivo) il ricorrente deduce "violazione e/o errata applicazione di norme di diritto in relazione alla intervenuta prescrizione dei crediti azionati ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del d.l. 2/1986 e/o dell'art. 28 della legge 689/1981 e/o dell'art. 20 d.lgs. 472/1997 e/o in ogni caso per il decorso dei termini prescrittivi e/o. Violazione ed errata applicazione dell'art. 2953 e/o 2945 c.c. e/o dell'art. 14 delle disposizioni sulle leggi in generale", in quanto la Commissione regionale ha ritenuto che il termine di prescrizione dei tributi fosse decennale, per mancata impugnazione delle cartelle, mentre tale termine è solo triennale (tasse automobilistiche) o quinquennale. Pertanto, anche considerando le cartelle non più impugnabili per non tempestiva impugnazione, tuttavia sono comunque decorsi i nuovi termini di prescrizione dalla data di notifica delle cartelle a quella di notifica della iscrizione ipotecaria nel 2007.

4.1. Tale motivo è fondato.

Si premette che il motivo di ricorso risulta autosufficiente, in quanto alle pagine 3 e 4 il contribuente ha riportato gli estremi di tutte le cartelle di pagamento, con indicazione per ciascuna dell'anno di emissione e dell'ente impositore, sì da consentire a questa Corte di comprendere la natura dei tributi sottesi a tali cartelle. Inoltre, a pagina 21, all'interno del quinto motivo, il contribuente ha fatto espresso riferimento all'art. 3 del d.l. 2/1986, relativo alla prescrizione delle tasse automobilistiche.

Quanto al merito, si osserva che la Commissione regionale ha erroneamente rigettato la censura relativa alla maturata prescrizione della cartelle, ritenendo che la loro definitività, in assenza di impugnazione, ha comportato la

conseguente prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c., che si riferisce, invece, agli effetti del "giudicato" sulle prescrizioni brevi.

Per questa Corte, infatti, il diritto alla riscossione di un'imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di *sentenza passata in giudicato*, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nel testo vigente "ratione temporis"), bensì al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. per l'"*actio iudicati*" (Cass., 7 aprile 2017, n. 9076).

Inoltre, questa Corte, a sezioni unite, ha affermato che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, *si prescrive entro il termine di dieci anni*, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "*actio iudicati*", mentre, se la *definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile* vale il termine di prescrizione di *cinque anni*, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (Cass.Civ., 10 dicembre 2009, n. 25790).

Il motivo, pertanto, deve essere accolto e la Commissione regionale dovrà valutare se è maturata la prescrizione in relazione a ciascun tributo, in base alla natura dello stesso, secondo il regime di prescrizione rispettivamente applicabile.

5. Con il sesto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la "Violazione e/o errata applicazione di norme di diritto in relazione alla nullità della intervenuta iscrizione ipotecaria e/o della comunicazione della stessa per violazione dell'art. 3 n. 4 della legge 241 del 1990 e/o dell'art. 50 del d.p.r. 602 del 1973". Per il ricorrente dall'atto di comunicazione di iscrizione ipotecaria non emerge l'avvertimento relativo al termine ed all'autorità cui poter ricorrere in

opposizione. Inoltre, il contribuente deduce che la concessionaria non ha dimostrato di avere notificato le cartelle e, di conseguenza, neppure di avere iniziato l'espropriazione forzata, dopo che era trascorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione delle stesse. Inoltre, la concessionaria ha iniziato la procedura di espropriazione forzata quando era già decorso il termine di un anno dalla notifica delle cartelle, sicchè era necessaria la notifica di un ulteriore avviso contenente l'intimazione ad adempiere.

5.1. Tale motivo è fondato nei limiti di cui in motivazione.

Invero, la comunicazione di iscrizione ipotecaria, avvenuta pacificamente il 5-4-2007, è stata impugnata solo il 3-12-2009, quando il termine per proporre impugnazione era ormai inesorabilmente spirato.

Inoltre, quanto alla pretesa violazione dell'art. 3 n. 4 della legge 241/1990, per la mancata indicazione nella comunicazione di iscrizione ipotecaria sia del termine per proporre impugnazione sia dell'autorità cui inviare l'impugnazione, si rileva che per questa Corte (Cass., 17194/09) tale omissione non comporta la nullità dell'atto perchè tale sanzione non è prevista nell'art. 3 della legge 241/1990, fermo restando che tale violazione renderebbe solo rilevante sul piano processuale l'eventuale scusabilità dell'errore (Cass., 31 maggio 2006, n. 12895; Cass., 21 gennaio 2013, n. 1372).

Quando alla dedotta violazione dell'art. 50 d.p.r. 602/1973, si rileva che questa Corte ha affermato che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 citato, la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento (Cass.Civ., 22 febbraio 2017, n. 4587; Cass.Civ., Sez.Un., 18 settembre 2014, n. 19667).

Tuttavia, per le Sezioni Unite della Suprema Corte, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca

su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità (Cass.Civ., Sez.Un., 18 settembre 2014, n. 19667).

Il comma 2 bis dell'art. 77 d.p.r. 602 del 1973, introdotto con d.l. n. 70 del 2011, che obbliga l'agente della riscossione a notificare al proprietario dell'immobile "una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1", non innova soltanto la disciplina dell'iscrizione ipotecaria, ma ha una reale "valenza interpretativa".

La Suprema Corte, in varie pronunce successive a quella della Sezioni Unite, ha provveduto alla interpretazione del concreto contenuto delle doglianze dei contribuenti, distinguendo le domande con cui ci si limitava a denunciare la mancata comunicazione dell'avviso di cui all'art. 50 comma 2 del d.p.r. 602/1973, da quelle con cui si evidenziava "sostanzialmente" il mancato invio della comunicazione dell'avviso al fine di attivare il contraddittorio con il contribuente, per consentirgli di presentare osservazioni e di provvedere al pagamento. Solo in tale seconda ipotesi si è ritenuta nulla l'iscrizione ipotecaria (cfr. Cass.Civ., 22 febbraio 2017, n. 4587). Nella specie, il contribuente si è lamentato proprio della mancata comunicazione dell'avviso, da parte

dell'Amministrazione finanziaria, prima di procedere alla iscrizione ipotecaria, al fine di attivare il contraddittorio endo-procedimentale.

6. Con l'ottavo motivo di impugnazione (riportato a pagina 26 del ricorso, pur in assenza del settimo motivo) il ricorrente deduce "Violazione e/o errata applicazione delle norme di diritto in relazione alla tardività dell'opposizione in riferimento al richiamato art. 21 d.lgs. 546/1992", in quanto ai sensi dell'art. 21 d.lgs 546/1992 il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla data di "notificazione" dell'atto impugnazione, mentre, nella specie, l'iscrizione ipotecaria non è mai stata notificata al ricorrente, ma solo "comunicata", impedendosi così il decorso del termine di decadenza per l'impugnazione. Il ricorrente richiama sul punto "quanto dedotto in ordine alla inesistenza della notifica delle cartelle e da ritenersi integralmente richiamato in tale punto".

6.1. Tale motivo è infondato.

Invero, la notificazione anche in questo caso è stata effettuata da parte del concessionario con l'utilizzo della posta ordinaria, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, sicché la notificazione è stata regolare per le ragioni già indicate al paragrafo 1.2.

Si aggiunge che il termine di 60 giorni previsto per l'impugnazione da parte del contribuente dell'iscrizione ipotecaria su immobili decorre dalla comunicazione della iscrizione che, ove ritualmente effettuata a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari, mediante lettera raccomandata o telegramma, fonda la presunzione legale di conoscenza legale dell'atto nonché del suo contenuto da parte del destinatario, sicché incombe sullo stesso l'onere di fornire la prova che il plico non contiene alcuna lettera ovvero ha un oggetto diverso rispetto a quello indicato dal mittente (Cass. 28 maggio 2016, n. 21852).

7. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto di cui ai paragrafi 4.1. e 5.1. e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

RGN 3959 2012

In accoglimento dei motivi quinto e sesto, rigettati i restanti, cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2019